

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 gennaio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

### COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.C. BELLARIA IGEA MARINA SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIORETTI DANIELE SEGUITO GARA CUNEO/BELLARIA IGEA MARINA DEL 15.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 17.12.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Bellaria Igea Marina S.r.l. di Bellaria Igea Marina (Ravenna). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO A.C. PISA 1909 S.S. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIA MICHAEL SEGUITO GARA LECCE/PISA DEL 15.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 17.12.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 S.r.l. di Pisa, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cia Michael a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO CALC. ROBERT GUCHER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/PERUGIA DEL 22.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Robert Gucher, riduce la sanzione della squalifica inflittagli ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO SIG. NINNI CORDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUMEZZANE/SAVONA DEL 21.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Ninni Corda, riduce la sanzione della squalifica inflittagli a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 9 gennaio 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete